N. 00231/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2010 REG.RIC.

N. 00091/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2010, proposto da: Roberto Malaspina e Felice Consigliere, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Gallipoli e Silvio Toma, con domicilio eletto in Potenza, via Rosica, 1 (c/o Toscano);

contro

U.T.G. - Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto *pro tempore*; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;

nei confronti di

Commissario Straordinario della Fondazione "Istituto Nuova Famiglia di Nazareth";

Riccardo Greco;

non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2016, proposto da: Roberto Malaspina e Felice Consigliere, rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvio Toma e Francesco Gallipoli, con domicilio eletto in Potenza, via Rosica, 1 (c/o Toscano);

contro

U.T.G. - Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro tempore; pro rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata Potenza, 18 1860; in corso Agosto Presidente del Tribunale di Lagonegro, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Commissario Liquidatore della Fondazione "Istituto Nuova Famiglia di Nazareth", non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 308 del 2010:

del decreto del Prefetto di Potenza n. 21815 del 12 maggio 2010, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e nomina un Commissario straordinario della Fondazione "Istituto Nuova Famiglia di Nazareth";

quanto al ricorso n. 91 del 2016:

del decreto del Prefetto di Potenza n. 48417 del 7 novembre 2012, che dispone l' estinzione, ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione "Istituto Nuova Famiglia di Nazareth";

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista la documentazione depositata in giudizio dall'amministrazione il 23 giugno 2016, in adempimento dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 609 del 9 giugno 2016, resa sul ricorso RG n. 91/2016;

Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 91/2016, notificati il 29 settembre 2016 e depositati il 13 ottobre 2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti l'avv. Antonio Latorre per delega dell'avv. Francesco Gallipoli e l'avvocato dello Stato Domenico Mutino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 31 agosto 2010 e depositato il 10 settembre 2010 (ric. RG n. 308/2010), i sigg.ri Malaspina e Consigliere impugnano il decreto del Prefetto di Potenza n. 21815 del 12 maggio 2010, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e nomina un Commissario straordinario della Fondazione "Istituto Nuova Famiglia di Nazareth", della quale i ricorrenti si dicono componenti del Consiglio di amministrazione. Deducono tre articolati motivi di censura ed avanzano anche domanda di risarcimento del danno ingiusto che assumono di aver subito.

Con successivo atto, notificato il 29 gennaio 2016 e depositato il 24 febbraio 2016 (ric. RG n. 91/2016), i sigg.ri Malaspina e Consigliere impugnano, poi, il decreto del Prefetto di Potenza n. 48417 del 7/11/2012, che dispone l'estinzione, ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione "Istituto Nuova Famiglia di Nazareth", deducendo due articolati motivi di doglianza e chiedendo anche in questo caso il risarcimento del danno ingiusto asseritamente patito. A seguito del deposito da

parte dell'amministrazione della documentazione richiesta da questo Tribunale con ordinanza istruttoria n. 609/2016, i ricorrenti hanno prodotto pure motivi aggiunti, notificati il 20 settembre 2016 e depositati il 13 ottobre 2016.

Per l'amministrazione dell'interno si è costituita in giudizio, in entrambi i ricorsi, l'Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto la piena legittimità dell'operato della Prefettura di Potenza, deducendo, in particolare, l'inammissibilità dei gravami per carenza di legittimazione dei ricorrenti e l'irricevibilità dell'impugnativa del provvedimento di estinzione della Fondazione.

I ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 25 gennaio 2017. In via preliminare, i ricorsi in epigrafe, attesa l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti.

E' prioritario ed assorbente l'esame dell'eccezione di irricevibilità avanzata dalla difesa dell'amministrazione con riguardo al ricorso RG n. 91/2016, con il quale i ricorrenti impugnano un provvedimento assunto dalla Prefettura di Potenza ben tre anni e mezzo prima, del quale assumono di aver avuto notizia del tutto casualmente.

L'eccezione è fondata.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione nei confronti dei soggetti non direttamente contemplati, né immediatamente incisi dagli effetti di un provvedimento amministrativo, non occorre la piena conoscenza di esso, ma è rilevante la data della sua pubblicazione (cfr. artt. 29 e 41 cod. proc. amm.; C.S. V, 30 novembre 2015, n. 5398).

La peculiare natura del provvedimento impugnato con il ric. RG n. 91/2016, che estingue un soggetto giuridico, impone una applicazione rigorosa della disciplina concernente i termini per la sua impugnazione, non potendosi ammettere un'incertezza protratta indefinitamente nel tempo in ordine alla definitiva estinzione o meno di detto soggetto.

Ciò posto, occorre osservare che i ricorrenti – che pure invocano una nomina, asseritamente valida ed efficace, da parte del fondatore - non sono mai stati iscritti, quali amministratori della Fondazione "Istituto Nuova Famiglia di Nazareth", nel registro delle persone giuridiche (art. 3 del D.P.R. n. 361/2000) e che, pertanto, non era loro dovuta la comunicazione personale del provvedimento di estinzione della Fondazione stessa, che è stata invece effettuata nei riguardi degli amministratori ivi risultanti.

Per essi, dunque, il termine di decadenza per l'impugnazione del provvedimento di estinzione è decorso dal momento dell'iscrizione del medesimo nel predetto registro, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, avvenuta oltre tre anni prima della proposizione dell'impugnazione oggetto del presente giudizio.

Ne consegue l'irricevibilità del ricorso RG n. 91/2016.

Il conseguente consolidarsi del provvedimento di estinzione della Fondazione determina il venir meno dell'interesse dei ricorrenti alla contestazione del precedente provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi, impugnato con il ricorso RG n. 308/2010, non sussistendo più alcun soggetto da amministrare. Né può al riguardo invocarsi la sussistenza di un interesse alla tutela risarcitoria, attesa la natura gratuita dell'incarico di componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione in questione (v. art. 15 Statuto, in atti).

In definitiva, in relazione a quanto precede, il collegio ritiene che il ricorso RG n. 91/2016 vada dichiarato irricevibile, con conseguente improcedibilità del ricorso RG n. 308/2010.

Sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, in ordine ai ricorsi in epigrafe statuisce – previa loro riunione – quanto segue:

- dichiara irricevibile il ricorso RG n. 91/2016;
- dichiara improcedibile il ricorso RG n. 308/2010;
- compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore Pasquale Mastrantuono, Consigliere Benedetto Nappi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO